



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/09/2006

=====

ADDI' 26/09/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
PONPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regiro	"	ROBANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BRACHETTI - DE ANGELIS - MICHELANGELI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 623

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi olcari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche".



623 26 SET. 2006

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina regionale relativa a programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1998 N. 14 (DR. CANI. 2 - AZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare, gli artt. 92 e 112 della parte terza del citato decreto, riguardanti rispettivamente le zone vulnerabili da nitrati e l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e dalle piccole aziende agroalimentari, individuate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

VISTA la legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", nonché il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

VISTA la D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004 "Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del D.lgs. 152/99, successivamente modificato con D.lgs. 258/2000;

CONSIDERATO che la Regione sulla base dei criteri dettati dai sopra menzionati DD.MM. 6 luglio 2005 e 7 aprile 2006 deve disciplinare con appositi regolamenti le modalità delle attività sopra citate ed in particolare nelle zone vulnerabili da nitrati provenienti da fonti agricole;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Millicazzo



623 26 SET. 2006 *ll*

TENUTO CONTO che i regolamenti di cui sopra hanno carattere interdisciplinare ed investono interessi sia ambientali che agricoli;

CONSIDERATO che il "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", da adottare nelle zone individuate con deliberazione 767/2004, deve essere predisposto sulla base delle indicazioni dell'allegato 7/A-IV alla parte terza del d.lgs. 152/2006 nonché del titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006;

TENUTO CONTO che il "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" deve essere approvato con la massima urgenza per non incorre nelle sanzioni comunitarie;

TENUTO CONTO che lo Statuto regionale prevede che la Giunta Regionale adotta regolamenti sulla base di apposite leggi regionali, che ne determinino le norme generali regolatrici della materia;

VISTO il testo della proposta di Legge Regionale;

VISTA la relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta di legge;

PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico con la Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

RITENUTO necessario adeguare la legge regionale 14 del 6 agosto 1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) alle nuove definizioni delle funzioni amministrative così come definite nelle normative dello Stato cui si intende dare attuazione;

esperita la procedura di concertazione;

all'unanimità;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano, di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche" che consta di 7 articoli e di una relazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

[Handwritten signature]



ALLEG. alla DELIB. N. 623 *De*

~~26 SET 2008~~

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISCIPLINA REGIONALE RELATIVA AL PROGRAMMA D’AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E ALL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E DI TALUNE ACQUE REFLUE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

Ru
@ *Z*


Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 92 e 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina:

- a) il "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" di cui all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- b) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- c) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del d.lgs. 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marzotto



Art. 2
(Regolamenti)

1. Alla disciplina prevista dall'articolo 1 si provvede con uno o più regolamenti regionali, adottati a norma dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. I regolamenti regionali disciplinano, in particolare:

- a) l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), comprensivo di produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento;
- b) la comunicazione dell'utilizzazione agronomica di cui alla lettera a), prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dalla stessa per le attività di minor impatto ambientale;
- c) i divieti, le prescrizioni e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica e per le operazioni di fertilizzazione azotata;
- d) i piani di utilizzazione agronomica e i piani di fertilizzazione;
- e) gli eventuali obblighi relativi alla tenuta di registri aziendali ed alla conservazione di documenti;
- f) i controlli, l'imposizione di prescrizioni nonché l'emanazione di provvedimenti di divieto o di sospensione a tempo determinato dell'attività in caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
- g) il monitoraggio, anche ai fini della verifica dell'efficacia del programma d'azione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



PM
②

Art. 3

(Criteri e norme tecniche generali)

1. I regolamenti regionali disciplinano la materia oggetto della presente legge sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali dettati dallo Stato e specificamente:

- a) per quanto riguarda il programma d'azione indicato all'articolo 1, comma 1, lettera a), sulla base dell'allegato 7/A-IV alla parte terza del d.lgs. 152/2006 nonché del titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
- b) per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari indicata all'articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
- c) per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue indicata all'articolo 1, comma 1, lettera c), sulla base del citato decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

Be
aw *✱*

Art. 4
(Competenze)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge, ivi compresi quelli relativi alla comunicazione dell'utilizzazione agronomica nonché ai controlli, all'imposizione di prescrizioni e all'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e f), sono esercitati dai comuni ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, fatti salvi le funzioni e i compiti amministrativi previsti:

- a) all'articolo 106, comma 1, lettera h), e dall'articolo 103 bis) della l.r.14/1999 e successive modifiche, di competenza della provincia;
- b) all'articolo 105, comma 1, lettere b) e h bis), della l.r.14/1999 e successive modifiche, di competenza della Regione.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo
Pietro Morozzo


PA *Z*
(M)

Art. 5
(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del d.lgs 152/2006, a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'articolo 2, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente "Organizzazione e delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)

1. Al titolo IV, Capo II, Sezione II della legge regionale 14/1999 e successive modificazioni, dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente:

"Art. 103 bis.

(Individuazione delle autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" e successive modifiche)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 59/2005, è delegata alle province la competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali di cui all'Allegato I al citato decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Nell'esercizio della suddetta funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, nonché del comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74.

2. Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali elencate nel punto 5 dell'Allegato I al d.lgs. 59/2005 è riservato alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e successive modificazioni."

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 105 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è inserita la seguente:

"h bis) l'organizzazione e l'effettuazione di eventuali verifiche in materia di utilizzazione agronomica, aggiuntivi a quelli di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera d);".

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo


Ph
8
100

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 107 della Lr. 14/1999, è sostituita dalla seguente:

“d) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, ivi compresi la comunicazione dell'utilizzazione agronomica, i controlli, l'imposizione di prescrizioni e l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività”.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Rer
m

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazza
Pietro Marrazza

RM
(10)



ALLEG. alla DELIB. N. 623 del
DEL 26 SET. 2006

REGIONE LAZIO
Assessorato all'Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli

I. ASSESSORE



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" all'art. 92 della parte III dispone, come il precedente D.lgs. 152/99, che le Regioni individuano le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato VII/A del decreto stesso.

La Regione Lazio ai sensi del D.lgs. 152/99 ha già individuato le zone vulnerabili da nitrati da fonte agricola con D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004, designando le aree Pianura Pontina - settore meridionale e Maremma Laziale - Tarquinia Montalto di Castro. Su dette zone debbono essere attuati programmi d'azione per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

Detti piani d'azione debbono essere predisposti sulla base delle misure ed indicazioni presenti nell'Al. VII/A - IV della parte III del D.lgs. 152/2006 e nel titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

L'art. 112 parte III del D.lgs. 152/2006 dispone che le Regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e dalle piccole aziende agroalimentari, individuate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali stabilite dal medesimo decreto ministeriale.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha già emanato in base all'ex d.lgs. 152/99 i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006) e per l'utilizzazione agronomica dei reflui e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005).

Il Presidente della Regione Lazio

Riccardo Marrazzo

Pertanto, sulla base dei suddetti decreti la Regione può disciplinare l'intero ciclo di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue delle aziende indicate nel decreto.

Con la presente proposta di legge il Consiglio regionale indica i contenuti generali della materia da disciplinare, ribadisce le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti la materia oggetto della legge, dei comuni, delle province e della regione già previsti dalla L.r. n. 14 del 6/08/1999.

Inoltre, nella presente proposta di legge prevede all'art. 6, modifiche alla L.r. n. 14 del 6/08/1999, con l'aggiunta dell'art. 103 bis, viene delegata alle province la competenza a rilasciare l'autorizzazione integrale ambientale per le attività industriali elencate al punto 5 dell'Allegato I al d.lgs. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/ CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".

Sempre all'art. 6 della presente proposta di legge viene modificato l'art. 105 della L.r. n. 14 del 6/08/1999 con l'aggiunta del comma h bis) assegnando alla Regione la competenza di organizzazione e verifica in materia di utilizzazione agronomica, aggiuntivi a quelli di competenza dei comuni.

La presente proposta di legge all'art. 5 introduce l'applicazione di una sanzione pecuniaria di un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3000,00 a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'art. 2 della suddetta proposta di legge.



Filiberto Zaratti

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo